

ISTITUTO DI DIRITTO CANONICO SAN PIO X

STUDI

6

Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia.

La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005

a cura di Michele Madonna



MARCIANUM PRESS

Questo volume è stato pubblicato con il contributo del Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici (CESEN) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano.

© Marcianum Press s.r.l., Venezia 2007.

ISBN 978-88-89736-28-9

Introduzione

Giorgio Feliciani

1. I precedenti storici e il contesto ordinamentale dell'Intesa.

Le motivazioni che hanno indotto a dedicare un intero volume di saggi all'intesa circa i beni culturali di interesse religioso, sottoscritta il 26 gennaio 2005 dal ministro Urbani e dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) cardinal Ruini¹, risultano evidenti se si ha cura di valutare la rilevanza di tale accordo alla luce dei suoi precedenti storici e di inquadrarlo nel contesto dell'ordinamento.

A tal fine è opportuno prendere le mosse dall'art. 9 del c.d. Codice Urbani (D.legs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio)², e più specificamente dalla sua rubrica: *Beni culturali di interesse religioso*. Tale denominazione vale a individuare, nell'ambito del vasto e articolato catalogo dei beni culturali, una nuova categoria di beni caratterizzata dall'interesse religioso, che esige, per la sua rilevanza anche costituzionale, adeguate attenzioni. E a questa importante novità se ne affianca un'altra che ne costituisce la necessaria e logica conseguenza: l'affermarsi della politica, ma, prima ancora, di una cultura della collaborazione tra autorità civili e istanze confessionali per la conservazione, la tutela e la valorizzazione di tali beni. Infatti il secondo e ultimo numero dall'articolo in questione si risolve in una serie di rinvii, limitandosi a richiamare l'osservanza di quanto previsto dagli accordi sottoscritti dalle autorità dello Stato con le varie confessioni religiose³.

Per quanto qui interessa occorre, dunque, prendere innanzitutto in considerazione l'articolo 12 del c.d. nuovo Concordato, che si apre con questa affermazione: "La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico". Una formula sintetica che merita molta attenzione in quanto contiene diverse e rilevanti

¹ Resa esecutiva con DPR 4 febbraio 2005, n. 78.

² Per un ampio commento vedi F. MARGIOTTA BROGLIO, Art. 9. *Beni culturali di interesse religioso*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di M. Cammelli, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 96-106; sul tema vedi anche A.G. CHIZZONITI, *Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio: prime considerazioni di interesse ecclesiastico*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 2004, n. 2, pp. 403-405.

³ Vedi G. FELICIANI, *Le regole, l'amministrazione, le politiche: la Chiesa*, in AA.VV., *Sulla città oggi. I beni culturali in Italia dopo il Codice Urbani*, a cura di G. Mazzocchi e A. Villani, Franco Angeli, Milano 2004, pp. 119-121.

enunciazioni di principio. Individua lo scopo che il legislatore concordatario intende perseguire: la protezione dei beni culturali, una esigenza, dunque, di carattere sostanziale. Sancisce il principio della collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede circa il patrimonio storico-artistico in generale, e quindi non solo quello di interesse religioso o di proprietà ecclesiastica. E, al contempo, esclude che la collaborazione, comunque attuata, possa comportare una commistione di competenze tale da configurare una sorta di cogestione dei beni culturali e, quindi, la nascita di una nuova *res mixta*.

In tale orizzonte si collocano le due specifiche categorie di intese previste dai commi successivi, che, come noto, si propongono, essenzialmente, “di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso” connesse ai beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, senza peraltro trascurare l’esigenza di favorire e agevolare “la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche” degli stessi enti.

2. La nozione di bene culturale di interesse religioso.

In questo contesto compare per la prima volta quella dizione “beni culturali di interesse religioso” che viene poi assunta, come ricordato, dal Codice Urbani quale rubrica dell’art. 9 ed estesa a tutte le confessioni religiose.

Sembra opportuno soffermarsi brevemente sul significato di questa denominazione che, per la sua novità, può dar luogo a qualche difficoltà interpretativa. In merito va preliminarmente osservato che, per la natura della fonte in cui viene formulata, essa risulta formalmente adottata non solo dallo Stato italiano, ma anche dal legislatore canonico, poiché, come noto, i concordati sono fonti di diritto pontificio particolare. Di conseguenza non si può condividere la tendenza, talvolta emersa in determinati ambienti ecclesiastici, a rovesciare i termini della questione, proponendo la dizione “beni religiosi di interesse culturale”, oltretutto vaga e imprecisa, dal momento che, come noto, né il Codice di diritto canonico né, tanto meno, la legislazione italiana propongono una nozione di “bene religioso”, anzi ne ignorano lo stesso concetto.

Si potrebbe osservare che, nonostante alcuni voti formulati nei lavori preparatori, il Codice canonico non offre nemmeno la definizione di “bene culturale”⁴. Ma qui il problema è più apparente che reale; poiché la disposizione

⁴ Per un approfondimento della questione vedi G. FELICIANI, *La nozione di bene culturale nell’ordinamento canonico*, in *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Roma, Urbaniana University Press, 2005, pp. 445-455. Una organica esposizione del diritto della Chiesa in materia è offerta in questo volume da R. ASTORRI, *La tutela nelle leggi canoniche*, pp. 93-116.